



IL TRIBUNALE DI TERNI
UFFICIO FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- dott. Massimo Zanetti Presidente
- dott.ssa Luciana Nicoli Giudice
- dott. Alessandro Nastri Giudice rel.

ha emesso il seguente

DECRETO

letto il ricorso ex art. 161, co. 6, l.f., depositato in data 19.12.2018 dalla TRANSFER S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. 00668010556), con sede legale in Roma, Via Tommaso Campanella n. 21, in persona del liquidatore e legale rappresentante *pro tempore* sig. Fabio Perrucci, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Cipriano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, Via XX Settembre n. 15, giusta procura in calce al predetto ricorso;

vista la comunicazione effettuata dalla Cancelleria in data 19.02.2018 al Registro delle imprese e al P.M. in sede;

udita la relazione del giudice delegato, designato con decreto collegiale del 19.12.2018;

premesso che il deposito del ricorso con modalità cartacea anziché telematica è pienamente conforme al dettato dell'art. 16-bis d.l. 179/2012, dal momento che tale disposizione prevede, al comma 1, che l'utilizzo obbligatorio della modalità telematica vale esclusivamente per "*il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite*", e al comma 3 che "*nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario*";

considerato che:

- risulta rispettato il disposto degli artt. 82 e 83 c.p.c. (applicabili alla procedura di concordato preventivo, anche nella fase preconcordataria, stanti la natura giurisdizionale del ricorso ex art. 161, co. 6, l.f. e la sua idoneità ad incidere sui diritti del ricorrente: v. App. Napoli, 18 marzo 2014, in www.expartecreditoris.it; Trib. Terni, 4 novembre 2013, in www.ilcaso.it; nonché, con generale riferimento ai procedimenti camerale inerenti a situazioni di diritto o di status, Cass. 7128/06, Cass. 14245/03, Cass. 2809/99 e Cass. 6900/96), in quanto la società ricorrente sta in giudizio con il ministero di difensori muniti di valida procura alle liti;
- la domanda proviene da una società che, in base alla visura camerale in atti, risulta tuttora iscritta nel Registro delle imprese (v. in proposito Cass. 21286/2015, nonché, nella giurisprudenza di merito, Trib. Padova, 20 marzo 2014, in www.ilfallimentarista.it, le quali riprendono il principio enunciato da Cass., SS.UU., 6070/2013; v. altresì, da ultimo, Corte Cost. 9/2017; *contra*, v. Trib. Verona, 17 luglio 2015, in www.fallimentiesocieta.it);
- la domanda è stata sottoscritta dal difensore della società ricorrente, in conformità a quanto stabilito dall'art. 125 c.p.c. (v. da ultimo Cass. 20725/2017, la quale richiama Cass. 598/2017,



secondo cui l'obbligo di sottoscrizione imposto al legale rappresentante della società debitrice dal combinato disposto degli artt. 161, co. 1 e 4, e 152, co. 1, l.f., nel caso di concordato con riserva, è da ritenersi riferito solo alla proposta da presentarsi nel termine fissato dal Tribunale e non anche alla domanda "prenotativa" di cui all'art. 161, co. 6, l.f.; la suddetta pronuncia ha confermato sul punto quanto statuito da App. Napoli, 18 marzo 2014, in www.expartecreditoris.it);

- in base a quanto risulta dalla visura camerale in atti, non ricorre la condizione impeditiva di cui all'art. 161, co. 9, l.f. (presentazione, negli ultimi due anni, di analoga domanda alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti);
- sussiste la competenza territoriale del Tribunale adito, ai sensi dell'art. 161, co. 1, l.f., trattandosi di impresa la cui sede principale, coincidente fino a prova contraria con la sede legale (v. Cass., SS.UU., 5688/2015, Cass., SS.UU., 15872/2013, Cass., SS.UU., 5945/2013, Cass. 26491/2017, Cass. 20938/2016, Cass. 23719/2014, Cass. 19147/2012, Cass. 14676/2012, Cass. 12557/2012 e Cass. 6886/2012), era sita in Terni prima del trasferimento in Roma con atto iscritto nel Registro delle imprese in data 14.06.2018 (trasferimento che, essendo dunque avvenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso, è sotto questo profilo irrilevante, stante il disposto dell'art. 161, co. 1, l.f.);
- ricorrono i presupposti soggettivi per l'ammissione della società ricorrente alla procedura di concordato preventivo, trattandosi di imprenditore commerciale (il cui oggetto sociale è principalmente l'attività di agenzia di viaggio e tour operator) in possesso di un profilo dimensionale corrispondente al paradigma delineato nell'art. 1, co. 2, lett. a), b), e c) l.f., non avendo il possesso congiunto dei requisiti indicati dal suddetto comma (v. i bilanci relativi agli esercizi 2015, 2016 e 2017 allegati al ricorso, regolarmente depositati nel Registro delle imprese, nonché la situazione patrimoniale aggiornata al 30.11.2018);
- il dedotto stato di crisi (da intendersi come situazione di insolvenza, ai sensi dell'art. 160, co. 3, l.f., o anche soltanto di difficoltà economico-finanziaria potenzialmente idonea a sfociare nell'insolvenza: v. Cass. 18437/2010; Trib. Sulmona, 2 novembre 2010, in www.ilcaso.it; Trib. Arezzo, 17 settembre 2009, inedita; Trib. Palermo, 17 febbraio 2006, in *Il fallimento*, 2006, 570; Trib. Milano, 27 ottobre 2005, in *Italia Oggi*, 9 novembre 2005; Trib. Treviso, 15 luglio 2005, in *Il Fallimento*, 2001, 63; Trib. Pescara, 20 giugno 2005, in *Il Fallimento*, 2006, 98; Trib. Sulmona, 6 giugno 2005, in *Il fallimento*, 2005, 793; tenuto conto, nella specie, del fatto che si tratta di società in liquidazione, per cui l'insolvenza è data dall'insufficienza dell'attivo a soddisfare tutti i creditori: v. in proposito Cass. 9574/2017, Cass. 25167/2016, Cass. 16752/2013, Cass. 13644/2013, Cass. 15442/2011, Cass. 21834/09, Cass. 19141/06 e Cass. 6550/01, nonché, nella giurisprudenza di merito, App. L'Aquila, 24 settembre 2014, in *Il fallimento*, 2015, 110, secondo le quali per valutare se una società in liquidazione è in stato di insolvenza il giudice deve accertare unicamente se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano o meno di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento di tutti i creditori, essendo irrilevante l'insussistenza di liquidità sufficiente per l'adempimento delle obbligazioni) trova riscontro nei bilanci allegati e nella situazione patrimoniale ed economica aggiornata al 30.11.2018, dai quali si evince che, l'insieme dei debiti è tale da non poter essere integralmente soddisfatto mediante la liquidazione dell'intero attivo sociale,;



- sono stati depositati tutti i documenti prescritti dall'art. 161, co. 6, l.f., e in particolare: 1) i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi; 2) l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti;

osservato che, in definitiva:

- sussistono i presupposti per l'assegnazione alla società ricorrente del termine di cui all'art. 161, co. 6, l.f., non ravvisandosi, nella specie, profili di abuso del procedimento concordatario (v. Cass., SS.UU., 9935/2015 e Cass. 5677/2017, secondo cui la domanda di concordato "in bianco" è inammissibile quando sia presentata dal debitore non già in vista della regolazione della crisi dell'impresa attraverso un accordo con i suoi creditori, bensì con l'unico scopo di differire la dichiarazione di fallimento; per l'applicazione del principio da parte della giurisprudenza di merito, si vedano *ex multis* App. Bologna, 18 luglio 2016, in *Il fallimento*, 2016, 1385, e App. Venezia, 17 luglio 2014, in www.ilfallimentarista.it; v. altresì Trib. Bolzano, 25 settembre 2012, secondo cui l'assegnazione del termine prescinde da una vera e propria valutazione prognostica circa l'ammissibilità della proposta concordataria o la possibilità di omologare l'accordo di ristrutturazione dei debiti preannunciati in via alternativa dal debitore, atteso che la logica stessa del "concordato con riserva", nel presupporre che, appunto, l'imprenditore istante per la fissazione del termine si "riservi" di depositare la proposta o l'accordo di ristrutturazione alla scadenza del termine fissato dal Tribunale, impone di rinviare il vaglio sull'ammissibilità della proposta o sull'omologazione dell'accordo al momento di tale deposito; *contra*, v. Trib. Tortona, 8 ottobre 2012, in *Il fallimento*, 2013, 80);
- appare opportuno esercitare la facoltà, espressamente prevista dall'art. 161, co. 6, l.f., di nominare il commissario giudiziale art. 163, co. 2, n. 3, l.f., con la contestuale fissazione di una cauzione per il pagamento delle spese di procedura; cauzione che, in relazione alla situazione patrimoniale e finanziaria emergente dai bilanci prodotti dalla società ricorrente, appare equo liquidare in € 20.000,00, da depositarsi in Cancelleria entro quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
- il Tribunale, nel fissare il termine di cui all'art. 161, co. 6, l.f., deve disporre gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se nominato, sino alla scadenza del termine fissato;

rilevato che:

- pende presso questo stesso Tribunale il procedimento R. IST. FALL. n. 90/18 per la dichiarazione di fallimento della società debitrice, previamente instaurato con ricorso depositato in data 20.11.2018 dal creditore Aig Europe Ltd Rappresentanza Generale per l'Italia (C.F. 08037550962) nei confronti della medesima società debitrice;
- la proposizione della domanda di concordato non determina, di per sé, l'improcedibilità della domanda di fallimento (non implicando l'applicazione dell'art. 168 l.f.: v. Cass., SS.UU., 1521/2013; e non impedendo, tra l'altro, l'istruzione di quest'ultima e la sua definizione con un decreto di rigetto: v. Cass., SS.UU., 9935/2015), né consente la sospensione del relativo procedimento (non sussistendo un rapporto di pregiudizialità tecnica tra la procedura di concordato preventivo e il procedimento prefallimentare), ma comporta che il fallimento possa essere dichiarato solo quando ricorrono gli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 l.f. (e cioè, rispettivamente: quando la domanda di concordato sia stata dichiarata



inammissibile; quando sia stata revocata l'ammissione alla procedura; quando la proposta di concordato non sia stata approvata; e quando, all'esito del giudizio di omologazione, sia stato respinto il concordato), fermo restando che la proposta di concordato va considerata *ex se* inammissibile ove emerga che essa è stata presentata al solo scopo di differire la dichiarazione di fallimento, dovendo ravvisarsi in tal caso (che, come detto, non ricorre nella specie) un abuso dello strumento concordatario (v. la stessa Cass., SS.UU., 9935/2015);

- tra la domanda di concordato preventivo e l'istanza di fallimento ricorre un rapporto di continenza (trattandosi di iniziative tra loro incompatibili e dirette a regolare la medesima situazione di crisi) e, pertanto, in caso di pendenza dinanzi allo stesso giudice dei relativi procedimenti, questi ultimi devono essere riuniti ai sensi dell'art. 274 c.p.c., con conseguente trattazione congiunta, considerata anche la parziale sovrapposibilità degli accertamenti da compiersi in seno ai due procedimenti, in specie per quanto concerne la verifica dei requisiti di fallibilità ex art. 1, co. 2, l.f. e dell'insolvenza come situazione integrante lo stato di crisi ai sensi dell'art. 160, co. 3, l.f. (v. Cass., SS.UU., 9935/2015);
- pertanto, previa riunione della presente procedura al procedimento prefallimentare R. IST. FALL. 90/2018, stante il disposto dell'art. 161, co. 10, l.f. deve essere concesso alla ricorrente il termine di 60 giorni per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione necessaria alla predetta ammissione;

precisato che:

- il *dies a quo* di decorrenza del suddetto termine va identificato nel giorno del deposito del provvedimento collegiale e non in quello in cui il ricorso viene depositato o pubblicato, in quanto l'attività necessaria alla verifica dei presupposti per la concessione del termine di cui all'art. 161, co. 6, l.f. e alla definizione degli obblighi informativi di cui al co. 8 del medesimo articolo non deve ricadere negativamente sull'imprenditore ricorrente (v. Trib. Modena, 29 marzo 2013, in www.ilcaso.it, Trib. Ravenna, 6 marzo 2013, in www.ilcaso.it, e Trib. Bolzano, 25 settembre 2012, in www.ilfallimentarista.it; *contra* Trib. Venezia, 18 settembre 2014, in www.ilcaso.it, Trib. Perugia, 4 ottobre 2012, in *Il Fallimento*, 2013, 80, e Trib. Palermo, 2 ottobre 2012, in www.osservatorio-oci.org); d'altra parte, se è vero che le preclusioni sancite dall'art. 168 l.f. a carico dei creditori e dei terzi si verificano sin dalla data di pubblicazione della domanda "in bianco" nel registro delle imprese, la norma prevede che la proposta, il piano e la documentazione devono essere presentate "*entro un termine fissato dal giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni*", senza stabilire esplicitamente quale sia l'inizio della sua decorrenza, e la decorrenza di un termine, in assenza di diverse ed espresse indicazioni, deve presumersi coincidere con il momento della sua concessione;

P.Q.M.

visti gli artt. 274 c.p.c. e 161, co. 6 e ss., l.f.,

DISPONE

la riunione della presente procedura al procedimento prefallimentare R. IST. FALL. n. 90/2018;

FISSA

il termine di sessanta giorni (con decorrenza come da motivazione) per il deposito della proposta di concordato preventivo, corredata dalla documentazione di cui all'art. 161, co. 2 e 3, l.f. (ovvero della domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-*bis* l.f.);

NOMINA

commissario giudiziale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 161, co. 6, e 163, co. 2, n. 3, l.f., l'avv. Renato Ferrara, con l'incarico di vigilare sull'attività della società ricorrente e di riferire



immediatamente al Tribunale ove accerti che il debitore ha posto in essere una delle condotte previste dall'art. 173 l.f., in vista della eventuale declaratoria di improcedibilità della domanda e, su istanza dei creditori o del P.M., di fallimento del debitore ove ricorrano i presupposti di cui agli artt. 1 e 5 l.f.;

AVVISA

il debitore che le scritture contabili dovranno essere tenute a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 161, co. 6, e 170, co. 2, l.f.;

STABILISCE

il termine di quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito in cancelleria della somma di € 20.000,00, a mezzo a.c.n.t. ovvero bonifico bancario sul c/c aperto dal commissario giudiziale, invitando il commissario giudiziale a segnalare immediatamente l'eventuale mancato rispetto del suddetto termine;

DISPONE

i seguenti obblighi informativi, da adempiersi con periodicità mensile a far data dalla comunicazione del presente decreto:

- 1) deposito di una situazione finanziaria dell'impresa - che entro il giorno successivo dovrà essere pubblicata nel registro delle imprese, a cura del cancelliere - nonché di una relazione riepilogativa degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione compiuti nel periodo di riferimento, compresi i pagamenti, sottoscritta dal debitore e dal consulente contabile;
- 2) deposito di una relazione esplicativa sull'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano (ovvero dell'accordo di ristrutturazione), sottoscritta dal debitore e dal professionista che lo assiste nella presente procedura;
- 3) deposito di un *report* sulle progressive verifiche in corso in ordine alla veridicità dei dati aziendali e alla fattibilità del piano concordatario (o attuabilità dell'accordo), sottoscritta dal professionista attestatore designato;

INVITA

il commissario giudiziale a relazionare con la medesima periodicità (mensile) in merito al contenuto della predetta documentazione entro 10 giorni dal deposito della stessa, ovvero a segnalare immediatamente l'eventuale violazione, anche sotto il profilo delle scadenze, dei suddetti obblighi informativi;

SEGNALA AL DEBITORE

- che il mancato deposito della domanda definitiva entro il termine fissato, la violazione degli obblighi informativi periodici sopra imposti e il compimento di atti contemplati dall'art. 173 l.f. determineranno la declaratoria di inammissibilità con decreto non soggetto a reclamo e, sussistendone i presupposti, anche l'eventuale dichiarazione di fallimento, su istanza dei creditori o su richiesta del Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 162, co. 2, l.f.;
- che, qualora l'attività compiuta risulti manifestamente inadeguata alla predisposizione della proposta e del piano, il tribunale, anche d'ufficio, sentiti il debitore, il commissario giudiziale ed eventualmente i creditori, potrà abbreviare il termine fissato;

AVVISA IL DEBITORE

- che, fermo il rispetto degli obblighi informativi imposti, può compiere gli atti di ordinaria amministrazione e deve chiedere, a pena di inefficacia, la preventiva autorizzazione del tribunale (che provvede previa acquisizione del parere del commissario giudiziale) per il compimento degli atti urgenti di straordinaria amministrazione, ai sensi dell'art. 161 co. 7, l.f.;



- che, ai fini dell'eventuale richiesta di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili ex art. 111 l.f., ai sensi dell'art. 182-*quinquies*, co. 1, l.f., è necessario che il professionista designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, co. 3, lett. d), L.Fall., attesti, una volta verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa, sino all'omologazione, che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori, tenendo conto anche del carico prededucibile così generato;

- che in ipotesi di concordato con continuità aziendale ex art. 186-*bis* l.f., per l'eventuale richiesta di autorizzazione al pagamento dei crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, ai sensi dell'art. 182-*quinquies*, co. 4, l.f., il professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, co. 3, lett. d), l.f. deve attestare che le suddette prestazioni sono essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori (salvo che si tratti di pagamenti che vengano effettuati con nuove risorse finanziarie apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori);

DISPONE

- che la cancelleria predisponga apposita tabella riepilogativa dei termini previsti - ai fini della verifica dell'ottemperanza agli obblighi informativi imposti - ed acquisisca il parere del commissario giudiziale sugli atti depositati dal debitore, da trasmettere poi al giudice delegato;

DELEGA

- all'esame degli atti e della documentazione prodotta, all'interlocuzione con il commissario giudiziale nominato e ad ogni accertamento istruttorio che si rendesse necessario il dott. Alessandro Nastri, che riferirà in camera di consiglio sulle eventuali ulteriori istanze;

MANDA

- alla cancelleria per l'immediata comunicazione del presente provvedimento alla ricorrente, al Commissario giudiziale, al creditore istante per la dichiarazione di fallimento della ricorrente, al P.M. in sede e al Registro delle Imprese.

Così deciso in Terni, nella camera di consiglio del 19/12/2018

Il Giudice relatore
(*dott. Alessandro Nastri*)

Il Presidente
(*dott. Massimo Zanetti*)

